



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE) Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.edu.it

teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120- 553817

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

Prot.n. 5820 del 25/09/2020

Regolamento istruzione parentale

Nel presente regolamento si utilizza l'espressione "istruzione parentale" per indicare la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

Aspetti normativi e operativi

Norme di riferimento

Costituzione Italiana artt. 30-33-34

D.lgs 297/94, artt. 111 e seguenti

~~D.lgs 59/2004 artt. 8, comma 4 e 11 commi 5 e 6~~ (tutti abrogati dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62)

D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5

C.M. 93 prot. 2471/ Dip. / segr. del 23/12/2005

C.M. 35 del 26/03/2010

C.M. 110 del 29/12/2011

C.M. 27 del 05/04/2011

D.lgs 62/2017, art. 23

CC.MM. annuali sulle Iscrizioni

Obbligo d'istruzione

L'obbligo d'istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione come riportato dall'ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 : "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base. Tale obbligo coinvolge la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola. Si precisa che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003", prevede che: "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli."

Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto l'iscrizione.

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE) Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.edu.it

teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120- 553817

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

“l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame d’idoneità per l’ammissione all’anno successivo. La decisione, relativa all’istruzione parentale, può essere revocata solo entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico. Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. La comunicazione va effettuata annualmente.

In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere l’istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche. I genitori che scelgono l’istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica, per provvedere direttamente o privatamente all’istruzione dei figli. La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” all’istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” all’istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado d’istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore).

Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti:

- la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto); se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l’istruzione del figlio.

Esami d’idoneità e di Stato

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d’istruzione). L’istituto dell’istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. I titoli finali, infatti, prevedono il superamento di un esame di Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d’idoneità”. La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue: Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati. Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie. Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell’anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE) Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.edu.it

teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120- 553817

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età. I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in:

- N. 2 prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica
- Un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste:

- N.1 prova scritta di italiano;
- N.1 prova scritta di matematica;
- N.1 prova scritta della prima lingua comunitaria (inglese) e n. 1 prova scritta della seconda lingua comunitaria (francese) adottata dalla scuola sede di esame.
- Un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Largo Pietro Tempera-64012 -CAMPLI (TE) Sede: c.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.edu.it

teic82300g@istruzione.it

Tel. e Fax 0861553120- 553817

Cod.Mec. TEIC82300G

Cod.Fisc.80003910678

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con al sola indicazione: ammesso/non ammesso alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.



Il Dirigente Scolastico

Antonietta Di Taranto

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993